



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

CONSERVATORIO DI MUSICA
"Antonio Scontrino" - Trapani

PROT. N. 9534-A10

**BANDO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
PER IL TRIENNIO 2020/2023**

IL DIRETTORE

- VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28.02.2003 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO lo Statuto del Conservatorio, approvato con Decreto Dirigenziale n. 166 del 24.03.2005, modificato con DD. DD. n. 258 del 15.10.2009 e n. 167 del 28.09.2010 e con D.D. n. 1915 del 29.05.2014;
- VISTO il Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti emanato con Decreto n. 1028, prot. n. 9332 del 06.10.2017;
- VISTI le Leggi, i Decreti e il DVR con appendici attualmente in vigore in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19;

DECRETA

ART. 1. INDIZIONE E CALENDARIO DELLE ELEZIONI

1. Sono indette le elezioni della Consulta degli Studenti del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani, per il Triennio 2020/2023;
2. Le elezioni della Consulta degli Studenti si terranno secondo il seguente calendario:
 - a) termine entro il quale devono essere presentate le candidature: **martedì 20 ottobre 2020, ore 14;**
 - b) date, ora e luogo delle elezioni della Consulta degli Studenti: **mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, dalle ore 9 alle ore 17**, presso l'Aula polivalente del Conservatorio "A. Scontrino" di Trapani, via F. Sceusa 1, Trapani;
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 dello Statuto il numero degli studenti da eleggere è di **cinque** studenti.

ART. 2. ELETTORATO ATTIVO

1. Compongono l'elettorato attivo gli studenti iscritti al Conservatorio che frequentino corsi di livello superiore (compresi quelli del previgente ordinamento, fin quando attivi), alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature.

ART. 3. ELETTORATO PASSIVO

1. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti che hanno raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e che frequentino corsi di livello superiore (compresi quelli del previgente ordinamento, fin quando attivi), e che non si trovino in situazioni di incandidabilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire in Conservatorio nel termine previsto dall'art. 1. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo

posta certificata, all'indirizzo conservatoriotp@postecert.it. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta, al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.

3. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dall'art.1 del presente Bando sono raccolte dal responsabile del procedimento. Questi le trasmette alla Commissione Elettorale, che entro cinque giorni verifica i requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato sull'Albo pretorio del sito istituzionale del Conservatorio.

4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Bando.

5. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo Pretorio.

6. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.

7. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale, cui viene data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio.

ART. 4. COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE

1. Il Direttore nomina la Commissione Elettorale ed il Seggio Elettorale. Ciascun organo è composto da tre membri: uno scelto tra i docenti in servizio attivo presso Conservatorio con incarico a tempo indeterminato e tra i supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, con funzione di Presidente; uno scelto tra il personale amministrativo, con funzione di segretario; e uno scelto tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi superiori di I e II livello ordinamentali e sperimentali, nonché ai corsi superiori di vecchio ordinamento. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti, che subentrano in caso di impedimento dei membri titolari.

2. I candidati non possono essere componenti della Commissione Elettorale o il Seggio Elettorale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.

4. La Commissione Elettorale e il Seggio Elettorale si avvalgono della collaborazione degli Uffici di Segreteria.

5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente Bando e in particolare quello di:

- decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
- decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
- decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente Bando;
- risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono sottoscritti dai componenti e pubblicati mediante la loro affissione all'Albo Pretorio dell'Istituzione.

ART. 5. INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il Seggio Elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

- il controllo dei locali e delle urne, che devono essere predisposte in modo da assicurare la segretezza del voto;
- la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma di un componente il Seggio elettorale;
- la redazione del verbale delle proprie attività;



2. la Commissione Elettorale predisporre tutto il materiale utilizzato dal Seggio Elettorale per le operazioni di voto, ivi comprese l'elenco dei votanti, le schede e il verbale.

ART. 6. OPERAZIONE DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni fissati all'art. 1, comma 2, lett. b) del presente bando. Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.

2. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio Elettorale, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.

3. Il voto, individuale e segreto, è espresso segnando con una X il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita degli interessati.

4. Il **numero di preferenze** ai sensi dell'art. 8 comma 8 lett. d) e dell'art. 16 comma 1 dello Statuto è di **due**.

5. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, quello su cui siano stati apposti segni di riconoscimento e quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate.

6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

6. Per le elezioni della Consulta degli studenti non è previsto alcun numero minimo di votanti per la validità delle consultazioni elettorali. A parità di voti sono eletti i candidati più anziani di età.

ART. 7. SCRUTINIO

1. Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.

2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti del Seggio.

3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione Elettorale.

4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio entro il giorno successivo a quello della votazione.

ART. 8. NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Direttore con proprio decreto nomina gli studenti nella Consulta degli Studenti.

2. Ai sensi dell'art. 16 comma 8 dello Statuto, in caso risultino eletti soggetti legati tra loro da vincoli di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado, prevarrà il candidato che ha ricevuto più voti. In caso di parità, prevarrà il più anziano d'età.

3. In caso di decadenza, rinuncia o dimissioni, o nei casi previsti dal comma precedente subentra nella carica il primo dei non eletti; in mancanza, nel caso in cui venga meno la maggioranza della Consulta, si procederà a elezioni suppletive limitatamente ai componenti da designare; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla originaria scadenza dell'organo.

4. La decadenza di cui al comma 9 dell'art. 11, al comma 5 dell'art. 12 e al comma 6 dell'art. 16 dello Statuto non opera se lo studente risulta contemporaneamente e regolarmente già iscritto a un altro Corso di studio di livello superiore, oppure qualora lo studente presenti entro 15 giorni dal conseguimento del titolo domanda di ammissione ad altro corso accademico. In caso di non ammissione, lo studente decade.



ART. 9. RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo Pretorio e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo Pretorio e da parte di coloro che ne abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità, al Presidente del Conservatorio, che lo decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

ART. 10. DIRITTO DI ACCESSO

1. L'attività amministrativa del Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani si svolge nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, informazione, partecipazione e diritto di accesso previsti dalla normativa vigente, e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 11. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Il Conservatorio provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, anche raccolte in banche dati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di raccolta previsti dalla normativa vigente ed in particolare del D.L. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Bando entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Successivamente all'adozione del presente Bando, sarà cura del Conservatorio darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.

ART. 13. MISURE IN TEMA DI EPIDEMIA DA COVID-19

1. Le procedure dovranno avvenire nel rispetto di tutte le misure previste dalle Leggi, i Decreti e il DVR con appendici attualmente in vigore in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19.
2. E' fatto salvo il diritto di annullare o rinviare la procedura elettorale per cause di forza maggiore.

02 OTT 2020


Il Direttore
Walter Calogero Roccaro